

**DOTT.  
PASQUALE  
FORMICA**

MILANO  
24 GIUGNO 2019

# LE NORME PER LA CRESCITA E LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

## MINI-IRES 2.0 E SUPER-AMMORTAMENTO

# LA MINI-IRES 2.0

**PREMESSE**

**AMBITO SOGGETTIVO**

**MODALITÀ DI CALCOLO**

**TEMATICHE ULTERIORI**

# LA MINI-IRES 2.0

## PREMESSE

Dalla mini-IRES 1.0 alla mini-IRES 2.0

Differenze con DIT e ACE

# LA MINI-IRES 2.0

## PREMESSE

### DALLA MINI-IRES 1.0 ALLA MINI-IRES 2.0

La Legge di bilancio 2019 aveva introdotto un regime di **tassazione agevolata di 9 punti percentuali («mini-IRES 1.0»)** che avrebbe dovuto applicarsi ad una **quota di reddito** corrispondente **all'utile impiegato in investimenti meritevoli**, quali:

a) l'acquisizione di **beni materiali strumentali nuovi**

e/o

b) l'incremento occupazionale

Il Decreto Crescita, abrogando la mini-IRES 1.0, introduce un meccanismo analogo («mini-IRES 2.0»).



A differenza della mini-IRES 1.0, le disposizioni di attuazione della mini-IRES 2.0 saranno contenute in un **apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze** che dovrà essere emanato **entro 90 giorni** dalla conversione in legge del Decreto Crescita (novità prevista in sede conversione).

# LA MINI-IRES 2.0

## PREMESSE DIFFERENZE CON DIT E ACE

La mini-IRES 2.0, al pari di alcune agevolazioni previste in passato, **stimola la «capitalizzazione delle imprese», disincentivando fenomeni di «sovra-indebitamento».**

1

### Dual Income Tax («DIT»)

La **DIT** consisteva in un **sistema di tassazione duale** del reddito d'impresa, con applicazione di un'**aliquota d'imposta agevolata** (del 19%) a una **quota di reddito** collegata a **nuovi apporti dei soci** e agli **utili non distribuiti**.

2

### Aiuto alla Crescita Economica («ACE»)

L'ACE consisteva in una **deduzione** dal reddito dichiarato di un importo pari al **rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio** nel periodo di riferimento, in base a tassi fissati *ex lege*.

# LA MINI-IRES 2.0

## AMBITO SOGGETTIVO

Soggetti ammessi e soggetti esclusi

Gli intermediari finanziari

# LA MINI-IRES 2.0

## AMBITO SOGGETTIVO

### SOGGETTI AMMESSI E SOGGETTI ESCLUSI

**Possono accedere** alla mini-IRES 2.0:

1. i **soggetti IRES**, di cui all'art. 73, co. 1, del TUIR (*i.e.* società di capitali, enti commerciali e enti non commerciali che esercitano anche attività d'impresa, nonché le stabili organizzazioni di imprese non residenti);
2. i **soggetti IRPEF titolari di reddito d'impresa**, purché **in contabilità ordinaria** (*i.e.* imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s.).

Sono **esclusi** dalla mini-IRES 2.0:

1. i **soggetti aderenti a regimi forfettari di determinazione del reddito** (*i.e.* regime della *tonnage tax* ex artt. 155-161 del TUIR, il regime forfettario della L. 190 del 2014 e s.m.i., il regime di determinazione catastale del reddito, come le società agricole di cui all'art. 1, co. 1093, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007 );
2. i **soggetti che beneficiano del dimezzamento di aliquota IRES** ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (fra i quali: enti e istituti di assistenza sociale, di mutuo soccorso, enti ospedalieri e di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione, di studio e di sperimentazione di interesse generale senza fine di lucro, accademie, fondazioni e associazioni aventi scopi esclusivamente culturali).

# LA MINI-IRES 2.0

## AMBITO SOGGETTIVO GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Con riferimento agli **intermediari finanziari**, bancari e assicurativi, la norma in esame prevede un peculiare **meccanismo di disapplicazione di fatto**, stabilendo che: *«Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'**addizionale** di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica **in misura corrispondentemente aumentata**.»*

- La Relazione illustrativa al decreto in commento si limita a precisare solo che *«Nell'ultimo periodo del comma 1 è introdotta una disposizione in tema di addizionale all'IRES finalizzata a **lasciare invariato il livello di imposizione per il settore bancario**»;*
- Tale scelta legislativa, finalizzata ad **evitare i potenziali impatti negativi** della mini IRES 2.0 sui **crediti per imposte anticipate** (cd. **DTA**) rilevati nei bilanci, crea, in ogni caso, una situazione di **asimmetria impositiva**;
- La formulazione della norma, inoltre, pone dei **dubbi interpretativi** in merito all'**obbligo** di **procedere al calcolo dell'agevolazione**. Tale obbligo può comportare:
  - un pesante **aggravio amministrativo**;
  - conseguenti **rischi sanzionatori**, in caso di **errori di calcolo**.

Va verificata la possibilità che, a prescindere dal tenore letterale della disposizione di agevolazione, la natura agevolativa della stessa possa giustificare una **applicazione facoltativa**

# LA MINI-IRES 2.0

## MODALITÀ DI CALCOLO

Premesse

Reddito dichiarato

Riserve agevolabili

Variazione del patrimonio netto

Riporto in avanti delle eccedenze di utili

# LA MINI-IRES 2.0

## MODALITÀ DI CALCOLO

### PREMESSE 1/2

Le **modalità di calcolo della mini-IRES 2.0** prevedono di tenere in considerazione **due** parametri: **1) il reddito d'impresa dichiarato; 2) l'utile dell'esercizio, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili** («utile agevolabile»).

A tali due parametri si affianca **un limite di fruizione**, determinato forfettariamente, in riferimento alla **variazione del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2018** («variazione patrimonio netto»).

#### PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

Reddito  
d'impresa  
dichiarato

Utile esercizio  
accantonato in  
riserve diverse da  
quelle non disponibili



#### LIMITE DI FRUIZIONE


Incremento del  
patrimonio netto  
rispetto a quello  
esistente al 31  
dicembre 2018

# LA MINI-IRES 2.0

## MODALITÀ DI CALCOLO

### PREMESSE 2/2

L'agevolazione consiste nell'applicazione, ad una **quota di reddito d'impresa dichiarato** pari all'**utile agevolabile**, di una **aliquota ridotta dell'IRES**. Ciò fermo restando il predetto **limite della variazione del patrimonio netto**.



#### ANTE CONVERSIONE

Periodo d'imposta	Riduzione aliquota	Aliquota IRES
2019	1,5%	22,5%
2020	2,5%	21,5%
2021	3%	21%
2022 e a regime	3,5%	20,5%

#### POST CONVERSIONE

Periodo d'imposta	Riduzione aliquota	Aliquota IRES
2019	1,5%	22,5%
2020	2,5%	21,5%
2021	3%	21%
2022	3,5%	20,5%
2023 e regime	4%	20%

# LA MINI-IRES 2.0

## MODALITÀ DI CALCOLO REDDITO DICHIARATO

La mini-IRES 2.0 si applica al «**reddito d'impresa dichiarato**»

- Dato il tenore letterale della norma, sembrerebbe che l'inciso «dichiarato» implichi che l'agevolazione:
  - **non si possa applicare in caso di accertamento**, posto che, in tale circostanza, si avrebbe un (maggiore) reddito «accertato» (e non «dichiarato»). Occorrerà chiarire cosa accade **nell'ipotesi in cui si utilizzino gli istituti deflattivi del contenzioso** (i.e. adesione all'invito al contraddittorio, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, etc.);
  - sia normalmente **fruibile in caso di dichiarazione integrativa**, dato che, in tal caso, il maggiore reddito che emerge è comunque un reddito «dichiarato». **2**
- Tale eventuale interpretazione avrebbe delle **conseguenze sui profili di convenienza dei vari istituti deflattivi**, in quanto il cd. **ravvedimento lungo** risulterebbe, sotto questo particolare aspetto, **preferibile** rispetto ad altri ulteriori istituti previsti dalla normativa vigente.

# LA MINI-IRES 2.0

## MODALITÀ DI CALCOLO RISERVE AGEVOLABILI

La norma prevede di agevolare una quota di reddito corrispondente agli **utili accantonati a riserve diverse da quelle: (i) derivanti da processi valutativi; e (ii) ex lege considerate indisponibili.**

- Sembrerebbero dunque **agevolabili le riserve** che, pure essendo **indisponibili**, sono **formate da utili realmente realizzati** (e.g. la riserva legale e eventuali riserve indisponibili da statuto).
- Dovrebbero essere **agevolabili anche le riserve da valutazione** che, tuttavia, **non sono indisponibili** (e.g. riserve da valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati).
- Mutuando quanto chiarito in ambito ACE (nel **D.M. 14 marzo 2012**) sembrerebbero **escluse dal beneficio**:
  - la riserva costituita a fronte della valutazione delle partecipazioni con il **metodo del patrimonio netto** (ex art. 2426, co. 1, n. 4, c.c.);
  - la riserva per **utili su cambi non realizzati** ex art. 2426, co. 1, n. 8-bis, c.c.;
  - le riserve derivanti da **rivalutazioni volontarie**;
  - Etc.

# LA MINI-IRES 2.0

## MODALITÀ DI CALCOLO

### VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 1/2

La fruizione dell'agevolazione avviene **nella misura in cui si sia verificato un incremento patrimoniale rispetto al 2018.**

- In particolare, la norma prevede che si debbano confrontare i seguenti valori:

Il **patrimonio netto** risultante dal **bilancio d'esercizio** del **periodo d'imposta di riferimento**, assunto **al netto (i)** del **risultato del medesimo esercizio** (positivo o negativo) e **(ii)** degli **utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti**



Il **patrimonio netto** risultante dal **bilancio d'esercizio** del **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**, assunto **al netto del risultato del medesimo esercizio** (positivo o negativo)

- Come precisato nella Relazione illustrativa, si tratta di un **meccanismo semplificato**, che opera **«per masse»**, consentendo l'agevolazione nella misura in cui, **rispetto al dato 2018**, si sia verificato un **incremento patrimoniale**, **«prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto»**.

# LA MINI-IRES 2.0

## MODALITÀ DI CALCOLO

### VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 2/2

La norma, a differenza di quanto avveniva nel caso della DIT e dell'ACE, anche in considerazione delle **peculiarità applicative**, **non contiene una disposizione antielusiva espressa**, se non il meccanismo di sterilizzazione descritto *supra*. Tuttavia, non sono del tutto scongiurati possibili **aggiramenti** elusivi del **generale principio** per cui, a fronte di un **unico comportamento**, non è fruibile **più volte lo stesso beneficio**.


- Comportamenti elusivi potrebbero consistere, ad esempio, nel reinvestimento, come nuovo capitale, dal 2020, di **un utile che ha già scontato, in capo ad un altro soggetto, l'agevolazione**.
- In sostanza, potrebbe accadere che una società, che ha **già fruito dell'agevolazione nel periodo d'imposta precedente**, distribuisca gli utili per consentire ai soci di effettuare un apporto in altro soggetto, al **solo fine di fruire dell'agevolazione**.
- Si tratta, probabilmente, di una **condotta censurabile in applicazione della disposizione generale antiabuso**.
- In questi casi, però, sarà necessario **considerare l'operazione nel suo complesso** e comprendere se siano presenti **ragioni extra fiscali non marginali** e se l'**operazione** sia o meno «**circolare**».

# LA MINI-IRES 2.0

## MODALITÀ DI CALCOLO

### RIPORTO IN AVANTI ECCEDENZE DI UTILI 1/3

- Qualora il **reddito d'impresa dichiarato** e l'**utile dell'esercizio precedente, accantonato** a riserva, **non siano contemporaneamente presenti** nel medesimo periodo d'imposta, è previsto un **apposito meccanismo di recupero** nei periodi d'imposta successivi. In particolare:



- Come precisato dalla Relazione illustrativa, il meccanismo di riporto è concepito al fine di **non pregiudicare** la situazione di quelle **imprese** che, nel periodo d'imposta in cui accantonano l'utile di esercizio, **hanno redditi imponibili di bassa entità** o **sono in perdita fiscale**.

# LA MINI-IRES 2.0

## MODALITÀ DI CALCOLO

### RIPORTO IN AVANTI ECCEDENZE DI UTILI 2/3

L'**eccedenza di utili**, rilevante per l'applicazione del meccanismo di riporto, può emergere in **due casi**, i quali si possono verificare **anche contemporaneamente** (cfr. anche Relazione di accompagnamento al Decreto Crescita):

1

**Utile accantonato**  
minore  
dell'**incremento di**  
**patrimonio netto**

Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui, nel medesimo periodo d'imposta dell'accantonamento a riserva, viene deliberata anche la **distribuzione di riserve**, ovvero qualora si verificano **fenomeni contabili che determinano la riduzione sul patrimonio netto**. Sul punto, la Relazione illustrativa precisa che tale eccedenza potrà divenire **agevolabile in successivi periodi** d'imposta *«se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto»*.

2

**Utile accantonato**  
minore  
Del **reddito d'impresa**  
**dichiarato**

Tale circostanza si verifica in caso di **periodi d'imposta in perdita fiscale** ma dovrebbe verificarsi **anche in presenza di perdite fiscali pregresse**. Ciò pare **desumersi dal meccanismo applicativo** della mini IRES 2.0 che, intervenendo direttamente sull'aliquota, incide su **una base imponibile determinata già al netto dell'utilizzo delle eventuali perdite fiscali pregresse** disponibili. In questo secondo caso, non è chiaro se la quota di utile oggetto di riporto debba soggiacere al limite del patrimonio netto nel periodo d'imposta di utilizzo, anche se tale condizione era già verificata in quello di «origine». In effetti, potrebbe anche ipotizzarsi che la **fruizione del beneficio** intervenga con **modalità**, per così dire, **«automatiche»**.

4

# LA MINI-IRES 2.0

## MODALITÀ DI CALCOLO

### RIPORTO IN AVANTI ECCEDENZE DI UTILI 3/3

- In tutti i casi di utili agevolabili riportabili a nuovo, **si pone il problema della misura dell'agevolazione**, posto che aliquote ridotte variano in ragione del periodo d'imposta.

Periodo d'imposta	Riduzione aliquota	Aliquota IRES
2019	1,5%	22,5%
2020	2,5%	21,5%
2021	3%	21%
2022	3,5%	20,5%
2023 e regime	4%	20%

PERIODO TRANSITORIO

- In particolare, ci si potrebbe chiedere se, a fronte degli utili agevolabili riportati da esercizi precedenti, si **debba applicare l'aliquota dell'esercizio di «formazione» dell'utile o quella dell'esercizio di concreto «utilizzo» di detto utile.** 5

# LA MINI-IRES 2.0

## TEMATICHE ULTERIORI

Entità del beneficio per i soggetti IRPEF

Consolidato e trasparenza fiscale

Cumulabilità con iper-ammortamenti e super-ammortamenti

Considerazioni conclusive

# LA MINI-IRES 2.0

## TEMATICHE ULTERIORI

### ENTITÀ DEL BENEFICIO PER I SOGGETTI IRPEF

In **assenza di una diversa specificazione** e in coerenza con la finalità di agevolare il reinvestimento degli utili con una predeterminata percentuale di riduzione del carico fiscale, con riferimento ai **soggetti IRPEF, titolari di reddito d'impresa**, si dovrebbe ritenere che la **riduzione di aliquota** (a regime del 4%) debba essere **applicata** all'aliquota prevista per **ciascuno scaglione**.

Scaglioni	Aliquote Ordinarie	Aliquote Ridotte 2019 (1,5%)	Aliquote Ridotte 2020 (2,5%)	Aliquote Ridotte 2021 (3%)	Aliquote Ridotte 2022 (3,5%)	Aliquote Ridotte 2023 e a regime (4%)
0 - 15.000	23%	<b>21,5%</b>	20,5%	20%	<b>19,5%</b>	<b>19%</b>
15.001 - 28.000	27%	<b>25,5%</b>	<b>24,5%</b>	<b>24%</b>	<b>23,5%</b>	<b>23%</b>
28.001 - 55.000	38%	<b>36,5%</b>	35,5%	35%	<b>34,5%</b>	<b>34%</b>
55.001 - 75.000	41%	<b>39,5%</b>	<b>38,5%</b>	<b>38%</b>	<b>37,5%</b>	<b>37%</b>
> 75.000	43%	<b>41,5%</b>	40,5%	40%	<b>39,5%</b>	<b>39%</b>

# LA MINI-IRES 2.0

## TEMATICHE ULTERIORI CONSOLIDATO E TRASPARENZA FISCALE

Il Decreto Crescita reca talune precisazioni sulla **fruibilità della mini-IRES** in caso di esercizio dell'**opzione per il consolidato fiscale** (artt. 117 – 129 del TUIR) e per la **trasparenza fiscale** (art. 115 del TUIR).

### CONSOLIDATO FISCALE

La **quota di reddito** su cui spetta l'aliquota ridotta:

- deve essere **determinata da ciascuna società partecipante**;
- è **utilizzata dalla società consolidante**, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta;
- **non dovrebbero trasferirsi al consolidato** le eventuali **eccedenze di utili non utilizzate**.

Tale disposizione si applica anche in caso di **consolidato mondiale**.

### TRASPARENZA FISCALE

La **quota di reddito** su cui spetta l'aliquota ridotta:

- deve essere **determinata dalla società partecipata**;
- è **attribuita a ciascun socio** in misura **proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili**.

La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata **in aumento dell'importo** su cui spetta l'aliquota ridotta **dell'esercizio successivo**.

# LA MINI-IRES 2.0

## TEMATICHE ULTERIORI

### CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

- Il D.L. Crescita precisa che la mini-IRES è «**cumulabile con altri benefici eventualmente concessi**».
- Pertanto, la **mini-IRES 2.0 è cumulabile** con:

#### a) Il cd. «iper-ammortamento»

Prorogato dalla Legge di Bilancio 2019 con modifiche.

#### b) cd. «super-ammortamento»

Inizialmente non prorogato dalla Legge di Bilancio 2019, è stato **re-introdotto dal medesimo D.L. Crescita** (vedi *infra*).

# LA MINI-IRES 2.0

## TEMATICHE ULTERIORI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

DECRETO MINISTERIALE DA  
EMANARSI ENTRO 90 GIORNI

(1)

Va verificata la possibilità che, a prescindere dal tenore letterale della disposizione normativa, la **natura agevolativa** della stessa **possa giustificare una applicazione facoltativa**.

(2)

L'agevolazione sembrerebbe fruibile in caso di dichiarazione integrativa, dato che in tal caso il maggiore reddito che emerge è comunque un reddito «dichiarato», ma non è chiaro se sia utilizzabile in sede di accertamento, in particolare nel caso di utilizzo di istituti deflattivi del contenzioso.

(3)

Alcune fattispecie ammesse dalla norma (e.g. conferimenti infragruppo «incrociati» con utili già agevolati) sembrerebbero lesive del generale divieto di duplicazione del beneficio e, pertanto, **analizzabili in applicazione dell'art. 10-bis della L. 212/2000**.

(4)

Con riferimento al **meccanismo di riporto**, occorrerebbe chiarire se **le eccedenze di utili** non ricomprese nel reddito dichiarato sono **utilizzabili direttamente senza effettuare alcuna ulteriore verifica** sulla base del **limite** della variazione del **patrimonio netto**.

(5)

Occorrerebbe comprendere, inoltre, **quale aliquota è correttamente applicabile** in caso di **riporto in avanti** di eccedenze di utili **durante il regime transitorio** (aliquota vigente nel **periodo di «formazione»** o nel **periodo di concreto «utilizzo»**).

# IL SUPER-AMMORTAMENTO

**LE NUOVE NORME  
LA STORIA**

# IL SUPER-AMMORTAMENTO

## LE NUOVE NORME 1/2

- La legge di bilancio 2019, **non aveva previsto**, dopo tre edizioni, **la proroga** del super-ammortamento, originariamente introdotto dall'art. 1, comma 91, della L. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016)
- L'agevolazione si sostanzia in una **maggiorazione extra contabile** del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*, **attualmente pari al 30 per cento** (nella prima versione, era il 40 per cento).

Il Decreto Crescita re-introduce l'agevolazione.

**Art. 1 del D.L. n. 34 del 2019**

«Ai fini delle **imposte sui redditi**, per i soggetti titolari di **reddito d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**, ovvero **entro il 30 giugno 2020**, a condizione che **entro la data del 31 dicembre 2019** il relativo **ordine risulti accettato** dal venditore e sia **avvenuto il pagamento di acconti** in misura **almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione**, con **esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria**, il **costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento**. La maggiorazione del costo **non si applica** sulla parte di investimenti complessivi **eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro**. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

# IL SUPER-AMMORTAMENTO

## LE NUOVE NORME 2/2

Il Decreto Crescita ha **prorogato il super-ammortamento** mantenendo **inalterati i requisiti oggettivi e soggettivi**, come previsti nell'ultima edizione dell'agevolazione.



La nuova edizione del super-ammortamento si applica agli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019** o entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto in pagamento di acconto di almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.



L'agevolazione non spetta per la **parte di investimento eccedente i 2,5 milioni di euro**.

Il super-ammortamento:

1. si applica **alle imprese** e agli **esercenti arti e professioni** (solo imposte sui redditi no IRAP);
2. non **riguarda i beni immateriali, i beni usati, i fabbricati** nonché tutti i **beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%**.
3. **non riguarda i veicoli aziendali** di cui all'art. 164, co. 1 del TUIR (i.e. a deducibilità limitata, esclusivamente strumentali)

Gli **investimenti effettuati nei primi tre mesi del 2019 non** possono fruire del **super-ammortamento** a meno che non si tratti di beni per i quali, tramite l'accettazione dell'ordine e il versamento dell'acconto qualificato entro il 31 dicembre scorso, si era «prenotata» l'applicazione della disciplina 2018.

**NOVITÀ DI  
CRESCITA**

# IL SUPER-AMMORTAMENTO

## LA STORIA

NORMA AGEVOLATIVA	PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SUPER-AMMORTAMENTI
Art.1, commi 91-94 e 97 della legge n. 208 del 2015	Dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggiorazione del 40%</li> <li>• agevolati tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR</li> </ul>
Art. 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016	1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, o entro il termine "lungo" del 30 giugno 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggiorazione del 40%</li> <li>• agevolati solo i veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa di cui all'art. 164 co. 1 lett. a) del TUIR</li> </ul>
Art. 1, comma 29, della legge n. 205 del 2017	1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, o entro il termine "lungo" del 30 giugno 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggiorazione del 30%</li> <li>• esclusione di tutti i veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR</li> </ul>
Art. 1 del Decreto Crescita	1° aprile 2019 – 31 dicembre 2019, o entro il termine "lungo" del 30 giugno 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggiorazione del 30%</li> <li>• esclusione di tutti i veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR</li> <li>• tetto massimo agli investimenti agevolabili pari a 2,5 milioni di euro</li> </ul>

# | GRAZIE PER L'ATTENZIONE

[www.leoassociati.it](http://www.leoassociati.it)

**LA** LEO ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO